

STATUTO

NEW EDUCATION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPUA CE VIA VICO PAOLO
BOTTONI 10

Numero REA: CE - 298089

Codice fiscale: 93092770614

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA "NEW EDUCATION	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione) - E' costituita, ai	
	sensi della Legge 381/91, con sede nel Comune di Capua (CE) ,	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter	
	delle disp. att. e trans. del c.c., la Società Cooperativa	
	denominata "NEW EDUCATION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Art. 2 (Norme applicabili) - Alla presente cooperativa si	
	applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive	
	modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d. lgs. 4	
	di cembre 1997 n° 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali,	
	le norme del codice civile relative alle società	
	cooperative;	

	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa di cui alla Legge 381/91 è considerata a	
	mutualità prevalente di diritto ex art. 111 septies disp.	
	att. che individua una sorta di presunzione di prevalenza	
	qualificata dal rinvio alle discipline settoriali art. 2520	
	c.c.	
	Art. 3 (Sede - Durata) - La società cooperativa ha sede nel	
	Comune di Capua (CE).	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici,	
	filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio	
	nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e	
	soppressione di sedi secondarie.	
	La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	(centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 13	
	del presente statuto.	
	TITOLO II	
	Art. 4 (Scopo) - La Cooperativa conformemente alla legge	
	381/91 non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana	

	e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale -	
	finalizzata, con gestioni separate:	
	1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991	
	n. 381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà	
	sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali ed educativi, ed una remunerazione	
	dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni	
	rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono	
	perseguire nella propria sfera individuale è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata e la	
	prestazione della propria attività lavorativa a favore della	
	cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire	
	finalità di solidarietà, sociale e di sostegno delle	
	famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza	
	sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della	
	beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli	
	anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le	
	migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale	

	e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le	
	situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale, promuovendo al contempo l'inserimento nel	
	mondo del lavoro dei soggetti che si trovino in situazione	
	di svantaggio e di emarginazione sociale.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno	
	pertanto ad oggetto:	
	1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei	
	"soci lavoratori", nei settori corrispondenti all'oggetto	
	sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del	
	regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei	
	soci (a norma della legge 142/01 e successive modificazioni	
	il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento	
	dello scopo sociale);	
	2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi	
	sociali di cui all'art. 1, lett. a) della legge n° 381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio della	

	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche. Essa, inoltre, si propone	
	di promuovere, in ogni ambito esplicativo della propria	
	attività, la diffusione della cultura della legalità.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	della comunità, deve cooperare attivamente con altri enti	
	cooperativi, altre imprese, imprese sociali ed organismi del	
	terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con	
	altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi territoriali.	
	Art. 5 - (Oggetto) - La società cooperativa, con le finalità	
	previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e dunque con	
	referimento e in conformità al proprio scopo mutualistico,	
	ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori,	
	ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) della l. 381/1991,	
	ha per oggetto,	
	nel settore dei servizi educativi:	
	- la gestione di corsi di formazione professionale	
	accreditati con enti pubblici anche internazionali per il	
	rilascio di qualifiche professionali e qualifiche	

	linguistiche;	
	- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di	
	corsi di formazione professionale, finanziati e	
	autofinanziati e per conto terzi (Regione, Provincia e	
	Comune);	
	- l'attività di formazione ed aggiornamento di insegnanti,	
	personale della scuola pubblica e privata di ogni ordine e	
	grado	
	- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di	
	master professionalizzanti per l'inserimento lavorativo in	
	realità aziendali, di master universitari, e di corsi di alta	
	formazione anche in collaborazione con istituti universitari	
	e enti internazionali;	
	- la promozione, organizzazione e gestione di attività	
	preposte alla formazione continua ed aggiornamento, anche	
	tramite l'ausilio dello strumento della formazione a	
	distanza per dipendenti pubblici e privati, dirigenti e	
	tecnici (E-learning);	
	- della gestione di laboratori didattici, artistico	
	culturali svolti anche in convenzione e/o con i terzi;	
	- la gestione di corsi di istruzione di lingue straniere con	
	collegamenti ad enti ed istituzioni culturali straniere per	
	allievi di tutte le età; organizzazione ed attivazione di	
	stage formativi e vacanze studio all'estero;	
	- l'organizzazione e la gestione, anche per conto terzi, di	

	manifestazioni, concorsi nazionali e/o internazionali	
	relativi a competizioni di tipo didattico/educativo con lo	
	scopo di favorire lo studio, l'integrazione e eterogeneità	
	culturale e linguistica;	
	- la gestione di attività volte allo sviluppo artistico e	
	culturale quali: corsi di danza, di musica, canto ecc.;	
	- la gestione di scuole di ogni ordine e grado anche	
	paritarie, in proprio ed attraverso convenzioni con enti	
	locali, soggetti pubblici e parapubblici, enti morali e	
	soggetti privati, religiosi ed ecclesiastici, la gestione di	
	corsi di alfabetizzazione per stranieri e adulti di	
	qualsiasi nazionalità, corsi di recupero istruzione	
	scolastica;	
	- la gestione di servizi educativi (tra gli altri ludoteche,	
	servizi di informazione, orientamento);	
	- la promozione della formazione, dello studio, della	
	ricerca, e della sperimentazione per approfondire le	
	conoscenze e le capacità professionali;	
	- la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso	
	la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste,	
	libri, anche in forma elettronica;	
	nel settore dei servizi socio - sanitari:	
	- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza socio	
	sanitaria domiciliare, anche di tipo specialistica, a favore	
	di anziani, disabili, minori, consistente nell'insieme	

	organizzato di trattamenti riabilitativi ed infermieristici	
	necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il	
	declino funzionale e migliorare la qualità della vita	
	dell'utente e della famiglia, tra gli altri: trattamenti di	
	riabilitazione motoria e neuromotoria, nonché trattamenti	
	fisioterapici di qualsiasi specie anche ambulatoriali e	
	strumentali, inclusi i trattamenti di psicomotricità e	
	logopedia, servizi di assistenza materiale e di aiuto alle	
	persone;	
	- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza	
	residenziale e semiresidenziale: gestione di centri di	
	aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri	
	antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani,	
	minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali,	
	immigrati, soggetti con dipendenze, di comunità educative ed	
	alloggio, case-famiglia, albergo, gruppi appartamento,	
	gruppi di convivenza di soggetti sostenuti da Budget di	
	Salute, strutture residenziali in genere sia di natura	
	sociale che sanitaria a favore di soggetti svantaggiati	
	minori anche affidati dal Centro Giustizia Minorile, donne	
	in difficoltà, disabili, soggetti con disagio psichico,	
	mamme con figli, anziani, immigrati. La gestione ed	
	organizzazione di case di cura, cliniche e centri	
	specializzati, tra cui Residenze Sanitarie Assistenziali	
	(RSA);	

	- la gestione di attività volte alla pratica di attività	
	sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e	
	trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi;	
	- la gestione e organizzazione di servizi di assistenza	
	scolastica (di base, specialistica, e di integrazione	
	scolastica) ai soggetti portatori di handicap e soggetti	
	svantaggiati in particolare supporto educativo ad allievi	
	con deficit di apprendimento;	
	- la gestione ed organizzazione di attività all'interno di	
	una fattoria sociale e didattica finalizzata alla	
	realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando	
	un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la	
	persona, attraverso attività quali pet - therapy (terapia	
	psicomotoria assistita con animali), ippoterapia -	
	riabilitazione equestre, enoterapia;	
	La Cooperativa, inoltre, potrà:	
	- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;	
	- assumere partecipazione in altre società aventi scopo	
	analogo od affine con espressa esclusione ai fini di	
	collocamento su mercato;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati,	
	assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o	
	comunque accessorie alla attività sociale;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	

	dell'art. 2545-septies c.c.;	
	- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare,	
	sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito, concedere avalli cambiari, fidejussioni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli	
	enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	
	cooperative;	
	- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed	
	operare con i medesimi;	
	- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili	
	alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della	
	normativa in tema di attività riservate ad iscritti in	
	collegi, ordini o albi professionali;	
	- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a	
	domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce	
	sociali povere, svantaggiate ed emarginate.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la	
	Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo	
	permanente o secondo contingenti opportunità la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo	

	ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte:	
	- con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1	
	settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.	
	1 e successive modificazioni, e comunque nel rispetto della	
	normativa vigente in materia;	
	- nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli	
	incarichi	
	saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi	
	albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove	
	ricadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge sia regionali che nazionali e	
	comunitarie.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	Art. 6 (Soci) - I soci si dividono in:	
	1. soci cooperatori;	
	2. soci sovventori.	
	TITOLO IV	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 7 (Soci) - Il numero dei soci è illimitato e non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda,	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale	
	nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o	
	che comunque abbiano le attitudini e le competenze	
	necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini	
	attività lavorativa o professionale;	
	b) le persone fisiche svantaggiate, quali definite	
	dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n° 381 e	

	successive modificazioni;	
	c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti" della cooperativa;	
	d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività	
	gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	Nel caso la cooperativa risultasse formata da almeno nove	
	soci:	
	e) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui	
	statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono	
	separate categorie di soci, anche agli effetti degli	
	articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano, in proprio	
	imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul	
	territorio della attività, sono identiche o affini	
	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi	
	porre in concorrenza o in posizione di effettiva concorrenza	
	con la Cooperativa. I soci, indipendentemente dal tipo di	
	contratto instaurato, possono prestare la loro attività	
	anche presso altri datori di lavoro o committenti previa	

	richiesta di autorizzazione scritta all'organo di	
	amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in	
	questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche	
	della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della	
	stessa.	
	Art. 8 (Persone svantaggiate) - Ai fini del presente	
	statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi	
	fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali	
	psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento	
	psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori	
	in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le	
	persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i	
	condannati e gli internati ammessi alle misure alternative	
	alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e	
	successive modificazioni. Si considerano inoltre persone	
	svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente	
	del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del	
	lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il	
	Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il	
	Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione	
	centrale per le cooperative.	
	Art. 9 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso	
	come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	

	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita,	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed	
	i motivi della richiesta,	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 40 del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione;	

	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. V, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 10 (Obblighi dei soci) - Fermi restando gli altri	
	obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	

	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo di Amministrazione:	
	* del capitale sottoscritto,	
	* dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	* della tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera	
	dall'organo amministrativo in relazione alle spese di	
	istruttoria;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività	
	dell'impresa cooperativa a seconda delle necessità della	
	stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione	
	mutualistica cui i soci sono tenuti.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Divieto di trasferimento delle partecipazioni) - La	
	partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto	
	di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente	
	al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2530, settimo comma,	
	del c.c. il diritto di recedere liberamente dalla società,	

	con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non	
	può essere esercitato prima che siano decorsi due anni	
	dal-l'ingresso del socio in società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di	
	socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	- se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, o scioglimento, se il	
	- socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	In caso di durata illimitata della società permane il	
	diritto di recesso del socio a norma dell'art. 2437 codice	
	civile da esercitare con un preavviso di 180 (centottanta)	
	giorni.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	

	amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere all'Arbitro di cui all'art. 40	
	del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 14 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata	
	dall'Organo di Amministrazione, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto .i requisiti ri	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal rapporto di lavoro,	
	dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	

	facoltà dell'Organo di Amministrazione di accordare al socio	
	un termine non superiore a quarantacinque giorni per	
	adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di novanta giorni, non adempia al versamento del	
	valore della partecipazione sottoscritta o ai pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora verso la società;	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel	
	regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato	
	l'attività di volontariato;	
	e) con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale	
	e materiale alla società, ostacolando il conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla	
	propria permanenza in società o disertì senza giustificato	
	motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione all'Arbitro, entro i limiti e con le modalità di	
	cui all'art. 40 nel presente statuto nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione della stessa. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le	
	deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione dell'Arbitro di cui all'art. 40 del	
	presente statuto, entro i limiti e con le modalità previste	
	ivi previste.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 16 (Liquidazione della quota) - I soci receduti od	
	esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle	
	quote sottoscritte ed effettivamente versate, eventualmente	
	rivalutate a norma delle disposizioni di cui al presente	
	statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	

	proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 17 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, il	
	rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello	
	stesso; questi ultimi hanno solo il diritto di ottenere il	
	rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al prece-	
	dente articolo 16.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati) - Il diritto alla	
	liquidazione si prescrive decorsi cinque anni	
	dall'approvazione del bilancio dell' esercizio in cui si è	
	verificata o hanno avuto effetto le cause di scioglimento	

	del singolo rapporto sociale. Il valore delle quote per le	
	quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto alla riserva legale. Il socio uscente, o gli	
	eredi di quello defunto, è obbligato verso la società a far	
	tempo e nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto	
	precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si	
	manifesta l'insolvenza della società.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere	
	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, come determinata nel	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Art. 19 (Categoria speciale di soci) - La Cooperativa potrà	
	istituire una categoria speciale di soci ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui	

	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	co-operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'organo di Amministrazione al	
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	

	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i	
	soci co-operatori dall'art. 14 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria, che sia in possesso dei requisiti	
	prescritti dalla legge e dal presente statuto, deve	
	presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto	
	periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo.	
	L'Organo amministrativo dovrà accertare sia il possesso dei	
	requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia	
	l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il	

	rispetto degli obblighi inerenti la formazione, ed il	
	conseguimento della qualifica professionale al livello	
	prestabilito dalla cooperativa ovvero il rispetto degli	
	obblighi inerenti l'inserimento nell'impresa, e l'esito	
	favorevole di quest'ultimo. Nel caso in cui il suddetto	
	accertamento abbia esito negativo, e purchè lo stesso	
	intervenga prima della fine del periodo di prova, ma con un	
	anticipo non superiore a trenta giorni rispetto a tale	
	termine, l'organo amministrativo esclude il socio in prova	
	dalla società.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso	
	negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si	
	pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto	
	compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice	
	civile, nonché le previsioni del presente statuto sulla	
	procedura di ammissione dei soci cooperatori.	
	Nel caso di esito negativo del periodo di prova, il socio	
	può essere riammesso per un ulteriore periodo di prova,	
	purché la durata complessiva della prova non ecceda i	
	cinque anni.	
	Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto,	
	si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e	
	statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto	
	compatibili.	

	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 20 (Soci sovventori) - Ferme restando le disposizioni	
	di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere	
	ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui	
	all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 21 (Conferimento e quote dei soci sovventori) - I	
	conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di minimo di Euro	
	200,00 (due- cento virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	euro 200,00 (duecento virgola zero zero).	
	Art. 22 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci	
	in occasione della loro emissione, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire la partecipazione deve	
	comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente	
	e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	

	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 23 (Deliberazione di emissione) - L'assegnazione delle	
	quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere	
	stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'assegnazione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo	
	corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'assemblea generale ai soci sovventori,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti:	
	il voto fino a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)	
	di capitale sottoscritto;	
	2 voti fino a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)	
	di capitale sottoscritto;	
	3 voti fino a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)	

	di capitale sottoscritto;	
	4 voti fino a Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero	
	zero) di capitale sottoscritto,	
	5 voti oltre Euro 40. 000,00 (quarantamila virgola zero	
	zero) di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito	
	dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'assegnazione delle quote.	
	Art. 24 (Recesso dei soci sovventori) - Oltre che nei casi	
	2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso	

	spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'assemblea in sede di	
	assegnazione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della società	
	è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo di euro 200,00	
	(duecento virgola zero zero) e non superiore a quello	
	fissato dalla legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale,	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni al tra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	

	Le quote dovranno avere il valore minimo di euro 200,00	
	(duecento virgola zero zero) e ciascun socio non può	
	detenere una quota di partecipazione al capitale superiore	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal	
	1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa	
	vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della	
	gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	(180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	

	struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli	
	amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per	
	cento (30%);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59	
	d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti	
	stabiliti dalla legge e dal presente statuto;	
	e) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste	
	dalla legge e dal presente statuto;	
	f) alla ripartizione a titolo di dividendo in favore dei	
	soci cooperatori e sovventori, entro i limiti di legge e nel	
	rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	g) a riserva straordinaria indivisibile.	
	Art. 27 (Ristorni) - L'assemblea, in sede di approvazione	
	del bilancio, può deliberare la ripartizione di ristorni ai	
	soci, su proposta dell'organo amministrativo, che può	

	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a	
	favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	Il ristorno ai soci potrà essere attribuito mediante una o	
	più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore della partecipazione detenuta da	
	ciascun socio.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521	
	ultimo comma c.c. da predisporre a cura dell'organo	
	amministrativo sulla base, per i soci lavoratori, dei	
	seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica/professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La qualità dei servizi.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base	
	ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni	
	ricevute.	

	I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	su proposta dell'Organo Amministrativo, potranno deliberare	
	a favore dei soci prestatori i trattamenti economici	
	previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge	
	n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	TITOLO VII ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Decisioni dei soci) - I soci decidono sulle materie	
	riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori	
	o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la eventuale ripartizione dei ristorni;	
	2. la emissione, delle quote destinate ai soci sovventori	
	così come innanzi stabilito;	
	3. procede alla nomina degli amministratori;	
	4. l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;	
	5. la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	6. l'approvazione dei regolamenti interni;	
	7. la delibera sulla responsabilità degli amministratori e	

	dei sindaci;	
	8. le modificazioni dello statuto;	
	9. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate, in ogni caso,	
	mediante deliberazione assembleare.	
	Art. 29 (Assemblea) - La convocazione dell'Assemblea deve	
	effettuarsi, presso la sede sociale o anche altrove purché	
	nel territorio nazionale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi da parte	
	dell'organo amministrativo mediante avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima. Tale avviso, a cura	
	dell'organo amministrativo, deve essere inviato a ciascun	
	socio mediante lettera raccomandata A.R. ovvero consegnato a	
	mano e controfirmato con ricevuta dal destinatario almeno	
	otto giorni prima di quella fissata per l'adunanza, ovvero	
	fino a che la società non farà ricorso al capitale di	
	rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea,	
	l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di	
	convocazione dell'assemblea possa avvenire,	

	alternativamente, anche con:	
	a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;	
	b) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e	
	ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 (otto)	
	giorni prima della data fissata per l'assemblea.	
	In mancanza delle formalità sopra indicate, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26 del presente statuto.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta all'organo amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi) - In prima	
	convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	

	esprimibili in assemblea.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	esprimibili. Sono fatte salve eventuali norme di legge che	
	stabiliscono in maniera inderogabile quorum più elevati.	
	Art. 31 (Voto) - Nelle assemblee hanno diritto al voto	
	coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni.	
	Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 23,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea) - L'assemblea è	
	presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in	
	sua assenza dal Vice-Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione o dall'amministratore unico, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far	
	constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea	
	stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro	
	legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta ed	
	accertare i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,	
	designato dagli intervenuti, in caso di assemblea	
	straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da	
	un notaio.	
	Di ogni adunanza viene redatto processo verbale,	
	sottoscritto dal presidente, dal apposito libro.	
	Art. 33 (Amministrazione) La Società è amministrata, con	
	scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da tre a cinque, eletti con decisione dei soci,	
	che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	T soci sovventori possono assumere la carica di	

	amministratore nei limiti consentiti dalla legge.	
	Gli Amministratori durano in carica - secondo quanto	
	stabilito all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino	
	a revoca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in	
	volta determinato dall'assemblea stessa. Essi scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al	
	momento della decisione.	
	Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) -	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o	
	dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	

	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni) - Il consiglio di	
	amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede	
	sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente	
	lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta	
	scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene	
	con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto	
	non può essere dato per rappresentanza.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	

	dal Presidente o in mancanza dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di	
	telecomunicazione, purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei	
	relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente e il segretario.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del	
	presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli	
	amministratori.	

	Art. 36 (Integrazione del Consiglio) - In caso di mancanza	
	sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal	
	Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati con decisione dei	
	soci; in caso contrario gli amministratori rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a ricorrere alla decisione dei	
	soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli amministratori) - Spetta alla	
	decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 38 (Rappresentanza) - L'Amministratore unico o il	

	Presi-dente del Consiglio di Amministrazione, a seconda del	
	modulo amministrativo scelto, ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente	
	perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	possono nominare direttori generali, institori e procuratori	
	speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'amministratore unico o il Presidente, quest'ultimo previa	
	apposita delibera, potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 39 (Organi di controllo) Il Collegio Sindacale,	
	nominato se obbligatorio per legge o con decisione dei soci	

	si compone di tre membri effettivi, eletti con decisione	
	dei soci. Devono essere nominati con decisione dei soci	
	anche due Sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è parimenti nominato	
	con decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata nella	
	decisione di nomina, per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile e in questo caso deve essere	
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Resta salva qualsiasi altra inderogabile disposizione di	
	legge.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola Arbitrale) - Qualsiasi controversia	
	dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società	
	che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la	
	legge vento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà	

	essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della	
	Camera di Commercio presso la C.C.I.A.A. del luogo in cui la	
	società cooperativa ha sede legale, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel	
	termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha	
	sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo	
	equità, salvo le esclusioni di legge.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO IX	

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE		
Art. 41 (Liquidatori)	- L'Assemblea che dichiara lo	
scioglimento della società	nominerà uno o più liquidatori	
stabilendone i poteri.		
Art. 42 (Liquidazione del patrimonio)	In caso di	
scioglimento della società,	l'intero patrimonio sociale	
risultante dalla liquidazione	sarà devoluto nel seguente	
ordine:		
- a rimborso del capitale sociale	effettivamente versato dai	
soci ed eventualmente rivalutato	a norma del precedente art.	
26, letto c);		
- al Fondo mutualistico per la	promozione e lo sviluppo	
della cooperazione, di cui all'art.	11 della legge 31	
gennaio 1992, n. 59.		
TITOLO X		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art. 43 (Regolamenti)	- Nella costituzione e nella	
esecuzione dei rapporti mutualistici,	la società deve	
rispettare il principio di parità	di trattamento nei	
confronti dei soci. In funzione	della quantità e qualità dei	
rapporti mutualistici la parità	di trattamento deve essere	
rispettata anche nella ripartizione	dei ristorni.	
L'Organo Amministrativo dovrà	predisporre i regolamenti	
interni, richiamati dal presente	statuto ovvero dalla	
normativa vigente, o altri che	riterrà opportuni per meglio	

	disciplinare il funzionamento della cooperativa,	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione) - I principi in materia di remunerazione del	
	capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci	
	cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del	
	patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice	
	civile la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	

[illegible]

[illegible]